



Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, 18 MAR 2019

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Commissioni
VAS, VINCA, NUVV
Calle Priuli 99- Venezia
coordinamento.commissioni@
pec.regione.veneto.it

Prot. N. **6967**

Allegati

Class. 34.19.04

Risposta al foglio del 26/02/2019 N. 79119

Prot. Sabap del 28/02/2019 N. 5247

OGGETTO: LONIGO (VI), 1° Piano degli Interventi - 3a fase. Verifica di assoggettabilità a VAS (D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008). Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004).

In riferimento a quanto in oggetto e all'istanza acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 5247 del 28/02/20189 esaminata la documentazione allegata, per quanto di competenza archeologica si comunica quanto segue.

Nelle aree oggetto del Piano non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici.

Tuttavia, il territorio di Lonigo, ed in particolare la sua porzione pianeggiante, è connotato dalla diffusa e abbondante presenza di testimonianze materiali databili tra l'età romana e altomedievale e rinvenute anche in tempi recentissimi, a seguito di interventi archeologici diretti da questa Soprintendenza: il suo potenziale archeologico è molto elevato in virtù della posizione strategica compresa tra il corridoio lessineo-berico, percorso dalla via Postumia, e il piede del versante occidentale del massiccio dei Berici, lungo il quale doveva correre una viabilità di collegamento con la pianura veronese e patavina, recentemente individuata (2012-2013) in un intervento di assistenza archeologica nella zona industriale di Lonigo.

Ciò premesso, pur ritenendo possibile l'esclusione del progetto dalla procedura *de qua*, si segnala l'opportunità che le opere di scavo nel sottosuolo siano eseguite con assistenza archeologica, finalizzata a prevenire il danneggiamento di eventuali contesti archeologici.

Si ricorda che eventuali LL.PP., tra cui le opere di urbanizzazione, sono normativamente soggetti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25.

IL SOPRINTENDENTE

Fabrizio Magani

Il funzionario archeologo Claudia Cenci
12/03/2019

